



Determinazione n. 497 del 09/05/2023

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE URBANISTICA PER L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ART. 66 DELLE N.T.A F5- ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO (CODMA) PER IL POSIZIONAMENTO DI ATTREZZATURE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ART. 15 CO. 5 DELLA L.R. 34/92 E S.MI..

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Fano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 13455 del 13/04/2023, per l'avvio della

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la “Variante urbanistica per l'integrazione normativa all'art. 66 delle N.T.A F5 - zona per attrezzature di interesse collettivo (CODMA)” per il posizionamento di attrezzature ad uso della protezione civile, ai sensi dell'art. 15 co. 5 della L.R. 34/92 e s.mi.;

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;

VISTO il parere prot. n. 16865 del 08/05/2023, a firma della titolare della P.O. 6.3 Arch. Marzia Di Fazio , che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio il suddetto parere;

EVIDENZIATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

ACCERTATO che la titolare della P.O. 6.3, Arch. Marzia Di Fazio, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato alla presente determinazione;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene rilasciato nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante urbanistica del Comune di FANO riguardante l'integrazione

Determinazione n. 497 del 09/05/2023

normativa all'art. 66 delle N.T.A F5 - zona per attrezzature di interesse collettivo (CODMA) per il posizionamento di attrezzature ad uso della protezione civile, ai sensi dell'art. 15 co. 5 della L.R. 34/92 e s.mi., per le motivazioni espresse nel parere istruttorio prot. n. 16865 del 08/05/2023, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

- 2) DI EVIDENZIARE che:
 - a) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione;
 - b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.
- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di FANO;
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 5) DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;
- 6) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della P.O. 6.3 "Urbanistica - VAS", e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente

Determinazione n. 497 del 09/05/2023

BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF\mag - 1421VAS\23vas\23FA40103.doc



Prot. n.

Pesaro, 08/05/2023

Class. 009-7 F.30/2023

Cod. Proc. VS23FA401

OGGETTO: COMUNE DI FANO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE URBANISTICA PER L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ART. 66 DELLE N.T.A "F5- ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO (CODMA)" PER IL POSIZIONAMENTO DI ATTREZZATURE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ART. 15 CO. 5 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I..

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

Il Comune di Fano, con nota prot. 37068 del 13/04/2023, acquisita agli atti con prot. 13455 del 13/04/2023, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la variante urbanistica per l'integrazione normativa all'art. 66 delle N.T.A "F5 - zona per attrezzature di interesse collettivo (CODMA)" per il posizionamento di attrezzature ad uso della protezione civile, ai sensi dell'art. 15 co. 5 della L.R. 34/92 e s.m.i..

La documentazione acquisita agli atti è la seguente:

- "Relazione di screening";
- "Rapporto Preliminare di screening semplificato", (modulo predisposto dalla Regione Marche con il Documento di indirizzo per la VAS, approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019).

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 13724 del 14/04/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento.



2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

L'area oggetto di variante interessa il complesso immobiliare di Via Campanella n.1 in località Rosciano ove è ubicato il Consorzio Ortofrutticolo di Fano denominato CODMA e la sede della Protezione Civile.

Il sito è identificato dal PRG vigente come Zona F5 per attrezzature di interesse collettivo (CODMA) disciplinato dall'art. 66 delle N.T.A..

La proposta di modifica nasce dalla necessità dell'Associazione di Protezione Civile "C.B. Club Enrico Mattei Fano" di poter installare attrezzature mobili, del tipo container, per la stiva di materiale ad uso della protezione Civile all'interno della proprietà.

La variante consiste nella modifica dell'art. 66 delle NTA vigenti relativa alla zona "F5 - Zona per attrezzature di interesse collettivo (CODMA)" con l'aggiunta del comma 8:

1. *Le zone F5 sono le zone destinate alla conservazione ed alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale ed in particolare per attrezzature culturali, sanitarie, socio-ricreative, direzionali, assistenziali.*
2. *Le zone delle diverse attrezzature collettive sono di seguito elencate, con a fianco la simbologia che le contraddistingue nelle tavole di Piano e le destinazioni d'uso e attività ammesse, così come definite dalle presenti Norme:*
(...)
3. *In tali zone il Piano si attua per intervento diretto o piano attuativo così come riportato nelle schede tecniche dei comparti unitari.*
4. *Prima dell'approvazione e del convenzionamento del prescritto Piano attuativo per gli edifici esistenti è ammessa soltanto la ristrutturazione edilizia senza modificazione della destinazione d'uso.*
5. *Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono stabilite dal progetto dell'opera pubblica o in fase di piano attuativo.*
6. *In località Chiaruccia si osservano le seguenti prescrizioni:*
(...)
7. *Gli interventi in prossimità della zona F5_EA – Aeroporto turistico, in attesa della redazione di un "Piano di Rischio", saranno effettuati nel rispetto del Codice della Navigazione.*
8. ***Nell'area relativa al Complesso immobiliare di Via Campanella n.1 (CODMA) con destinazione urbanistica "F5_M-Mercati alimentari" sarà consentito l'uso per il posizionamento di attrezzature inerenti la Protezione Civile.***

3. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come evidenziato al precedente paragrafo la variante in oggetto riguarda un'area adibita ad attrezzature di interesse collettivo (F5_M – Mercati alimentari) su cui insiste la sede del Consorzio Ortofrutticolo di Fano (CODMA), nella quale si vuole acconsentire la possibilità di installare delle attrezzature mobili (tipo container) per la stiva di materiale e attrezzature della protezione civile.



In considerazione della modesta entità della modifica introdotta con la variante in oggetto, che non incide sul dimensionamento globale del PRG, non modifica la distribuzione del carico insediativo e la dotazione degli standard urbanistici, acconsentendo alla possibilità di installare attrezzature mobili per il deposito di materiale, lo scrivente ufficio, ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità, non ha ravvisato la necessità di coinvolgere altri soggetti competenti in materia ambientale (SCA) tenuto conto che, ai per l'approvazione della variante stessa, verrà comunque richiesto il parere di compatibilità geomorfologica ed idraulica della Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011, così come evidenziato anche nella Relazione di screening semplificato.

In conclusione questo ufficio ritiene che l'attuazione della variante in oggetto proposta dal Comune di Fano non determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS.

4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

La Titolare della P.O. 6.3 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente